



# PROVINCIA DI AVELLINO

Settore II Edilizia Scolastica e Patrimonio



**Funded by the  
European Union**  
NextGenerationEU

## PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla  
soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa**

*(ai sensi dell'art.36, comma 9, e 95, comma2, del Codice)*

## **BANDO-DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL BANDO AD OGGETTO DELL'APPALTO**

### **MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVITTO NAZIONALE PIETRO COLLETTA DI AVELLINO**

CUP: F32C21000250001

CIG: 9449822FCB

Finanziamento con **FONDI NEXTGENERATIONEU**: M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SEZIONE I .....	4
PREMESSE .....	4
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale .....	4
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento .....	4
I.3) Pubblicazione del bando-disciplinare e dell'esito di gara .....	4
I.4) Piattaforma telematica .....	4
SEZIONE II.....	5
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI.....	5
II.1) Documenti di gara.....	5
II.2) Chiarimenti.....	5
II.3) Comunicazioni.....	5
II.4) Sopralluogo.....	5
SEZIONE III.....	5
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	5
III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo .....	5
III.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione .....	5
SEZIONE IV .....	5
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO.....	5
IV.1) Importo a base d'appalto .....	5
IV.2) Categoria delle lavorazioni.....	6
IV.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori .....	6
IV.4) Subappalto.....	6
IV.5) Contabilità e pagamenti.....	6
IV.6) Anticipazione.....	6
SEZIONE V.....	7
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....	7
V.1) Soggetti ammessi alla gara .....	7
V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.....	7
V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati .....	7
V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.....	8
V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.....	8
SEZIONE VI .....	8
REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA .....	8
E TECNICO-PROFESSIONALE.....	8
VI.1) Requisiti di ordine generale .....	8
VI.2) Requisiti e capacità specifiche .....	8
VI.3) Avalimento .....	8
SEZIONE VII.....	9
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI.....	9
VII.1) Valutazione di impatto criminale .....	9
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionalen°3/2007.....	9
VII.3) Codice di comportamento .....	9
VII.4) Patto integrità - Piano triennale per la prevenzione della corruzione.....	9
VII.5) Clausole relative al finanziamento .....	9
SEZIONE VII BIS .....	9
DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.....	9
VII BIS.1) Premio di accelerazione.....	9
VII BIS.2) Requisiti generali .....	9
VII BIS.3) Documentazione a corredo.....	10
SEZIONE VIII.....	10
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE .....	10
VIII.1) Criterio di aggiudicazione .....	10
VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta.....	10
VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi .....	11
VIII.4) Modalità di aggiudicazione .....	11
SEZIONE IX.....	12
CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE .....	12

IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta .....	12
IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	13
IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA" .....	15
IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3"OFFERTA TEMPO-ECONOMICA" .....	16
IX.5) Garanzia provvisoria .....	17
IX.6) Contributo a favore dell'ANAC .....	17
SEZIONE X.....	18
ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	18
X. 1) Operazioni di gara.....	18
X. 2) Verifica documentazione amministrativa .....	18
X. 3) Valutazione delle offerte tecniche e tempo-economiche .....	18
X. 4) Verifica di anomalia delle offerte.....	18
X. 5) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	19
X.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	19
X.7) Soccorso istruttorio.....	19
SEZIONE XI.....	20
ACCESSO AGLI ATTI.....	20
SEZIONE XII.....	20
ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	20
XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto .....	20
XII.2) Garanzie e coperture assicurative .....	20
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva).....	21
XII.2.2) Polizza assicurativa CAR.....	21
XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali e clausole relative all'esecuzione .....	21
XII.2.3.1) Revisione prezzi .....	21
XII.2.3.2) Aggiornamento tariffe .....	21
XII.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.....	21
XII.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità .....	21
SEZIONE XIII.....	22
CONTROVERSIE .....	22
SEZIONE XIV.....	22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	22

**SEZIONE I  
PREMESSE**

**I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale**

	<b>Stazione Appaltante</b>
<u>DENOMINAZIONE</u>	<b>Provincia di Avellino</b>
<u>Servizio/Settore/Ufficio responsabile</u>	Settore Patrimonio Edilizia Scolastica e Patrimonio
<u>Indirizzo sede operativa</u>	Piazza Libertà n. 1
<u>Località/Città/Provincia</u>	Avellino
<u>Indirizzo Internet (URL)</u>	<a href="http://www.provincia.avellino.it/">http://www.provincia.avellino.it/</a>

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Ing. Sergio Davidde.

**I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento**

- Validazione  
Atto di validazione in data 22.11.2022.
- Atto di approvazione  
Deliberazione n°2362 del 25.11.2022;
- Indizione gara  
Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 della Provincia di Avellino 2362 del 25.11.2022.
- Fonte di finanziamento  
**FONDI NEXT GENERATIO EU:** M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

**I.3) Pubblicazione del bando-disciplinare e dell'esito di gara**

Il presente bando-disciplinare è pubblicato, *ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 36, comma 9, del Codice*, per estratto o integralmente, su:

- *GURI;*
- *BURC;*
- *Albo Pretorio on line e Profilo committente della Provincia di Avellino;*
- *Piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);*
- *Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;*
- *Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it);*
- *un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.*

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (articolo 5 comma 2 DM 02.12.2016).

**I.4) Piattaforma telematica**

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

## SEZIONE II DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

### II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- gli elaborati del progetto esecutivo;
- il presente bando-disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata.

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di contrasto, le disposizioni del presente bando prevalgono rispetto a quelle del capitolato speciale di appalto. Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alle quali si fa espresso rinvio.

### II.2) Chiarimenti

L'operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione "COMUNICAZIONI – INVIA RICHIESTA CHIARIMENTI" disponibile dalla piattaforma. **TUTTI I QUESITI SARANNO RISCONTRATI E PUBBLICATI NELLA PAGINA DELLA GARA.** i concorrenti sono invitati a controllare gli aggiornamenti.

In caso di raggruppamenti le comunicazioni saranno inviate al Capogruppo indicato.

### II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici tramite la messagistica della piattaforma.

### II.4) Sopralluogo

L'attestato di presa visione **non è previsto**. Il concorrente dovrà necessariamente produrre dichiarazione di aver preso visione dei luoghi oggetto della gara e degli elaborati progettuali.

## SEZIONE III OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

### III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di <<**MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVITTO NAZIONALE PIETRO COLLETTA DI AVELLINO**>>.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a misura".

### III.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

## SEZIONE IV LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

### IV.1) Importo a base d'appalto

Importo complessivo a base d'appalto:		<b>€ 2.080653,86 + IVA</b>
di cui	a) <b>per lavori</b> (soggetto a ribasso)	<b>€ 2.058.131,64 + IVA</b>
	b) <b>per oneri inerenti ai piani di sicurezza</b> (non soggetti a ribasso)	<b>€ 19.999,72 + IVA</b>
	c) <b>per oneri sicurezza Covid-19</b> (non soggetti a ribasso)	<b>€ 2.522,50 + IVA</b>

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:

- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;
- gli atti di gara e di mezzi di pubblicità adottati con il presente atto comunque garantiscono in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità.

#### IV.2) Categoria delle lavorazioni

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazion e obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabil e (SI/NO)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	<b>OG2</b>	<b>IV</b>	SI	2.080653,86	100.00	Prevalente	SI

CPV: 45454100-5

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Il concorrente deve possedere Attestazione SOA nelle categorie OG2 - classifica IV.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 756.956,26.

#### IV.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

OG2 per il 100.00%

#### IV.4) Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della S.A..

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi **la prevalente esecuzione delle lavorazioni** relative al complesso delle categorie prevalenti.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare in sede di gara (nel DGUE) le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

#### IV.5) Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee) del Codice, è "a misura".

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

#### IV.6) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e salvi i limiti previsti dall'art. 207, comma 1, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, *salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione*, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

## SEZIONE V

### SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

#### V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, **sono ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente documento e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice**, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice.

#### V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

#### V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle

stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Codice.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

### **V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Codice*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. **Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente documento per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

### **V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **SEZIONE VI**

### **REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

#### **VI.1) Requisiti di ordine generale**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la S.A. negli ultimi tre anni.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice.

#### **VI.2) Requisiti e capacità specifiche**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività attinenti quelle oggetto del presente affidamento:

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

#### **VI.3) Avvalimento**

Ai sensi dell'articolo 146 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. **non è consentito** il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

**SEZIONE VII**  
**LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI**

**VII.1) Valutazione di impatto criminale**

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3/2007.

**VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionalen°3/2007**

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007.

**VII.3) Codice di comportamento**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del "Codice di comportamento" adottato dalla Provincia di Avellino e di impegnarsi a rispettarlo, in caso di aggiudicazione.

**VII.4) Patto integrità - Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del protocollo di legalità sottoscritto da questo Ente con la Prefettura di Avellino e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione. Il concorrente dichiara, *altresì*, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione.

**VII.5) Clausole relative al finanziamento**

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla S.A. né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è edotto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

**SEZIONE VII BIS**  
**DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.**

**VII BIS.1) Premio di accelerazione**

*Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge n°108/2021*, è riconosciuto all'appaltatore il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale secondo gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 113-bis comma 4 del Codice, alle seguenti condizioni:

- sia stato approvato dall'Amministrazione il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate per "imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Rapportandosi ai criteri di calcolo della penale ex art. 113-bis comma 4 del Codice, il premio di accelerazione è pari a:

$$PA = Inc \times p\% \times gg.$$

dove PA è il premio di accelerazione, Inc è l'importo netto contabilizzato per i lavori eseguiti e collaudati, p% è la misura giornaliera della penale di ritardo fissata in contratto (compresa tra lo 0,3% e l'1%) e gg. sono i giorni di anticipata ultimazione.

In ogni caso PA non può superare complessivamente né il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) né la somma disponibile per "imprevisti" secondo il quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto entro i predetti limiti, da cui:  $(10\% \times Inc) \geq PA \leq Imprevisti$ .

**VII BIS.2) Requisiti generali**

*Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara* gli operatori economici non in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi nei confronti dei disabili di cui alla Legge 68/1999.

**Sono esclusi, altresì,** gli operatori economici che non si obbligano, al momento della presentazione dell'offerta, di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il predetto requisito è obbligatorio ed è comprovato dal concorrente, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione d'impegno resa nella forma di cui all'art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (ALLEGATO B).

Tuttavia, a norma dell'art. 47, comma 7, del D.L. n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, si stabilisce che il rispetto della predetta quota minima percentuale del 30% per l'occupazione femminile non si applica per le assunzioni relative alla manodopera cantieristica dei lavori, in ragione della particolare natura e della specifica tipologia delle attività da eseguire riservate (come rilevato dall'ISTAT in ordine alla media nazionale complessiva) per lo più a personale maschile; pertanto, tale circostanza fattuale ne rende impossibile la sua applicazione oltre che contrastante con gli imprescindibili obiettivi di universalità e socialità.

Viceversa, relativamente al personale tecnico e/o amministrativo, resta fermo il predetto obbligo di garantire la prescritta quota occupazionale femminile.

Per l'applicazione delle predette disposizioni, si faccia riferimento all'art. 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", **adottate con Decreto 07/12/2021 e pubblicate sulla GURI n°309 del 30/12/2021.**

*Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara,* gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui al comma 3, del citato articolo 47, nei limiti del periodo d'interdizione (di dodici mesi) previsto da detta norma. *In particolare*, il succitato comma 3, dell' articolo 47, prescrive l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

### **VII BIS.3) Documentazione a corredo**

Il concorrente deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del Decreto Legislativo n°198 del 11/04/2006 (ALLEGATO B).

In caso affermativo, allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione, *ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge 108/2021*, costituisce causa di esclusione dalla gara.

## **SEZIONE VIII**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

#### **VIII.1) Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	85
Offerta Tempo	5
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 95 del Codice* e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n° 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punti max	Punteggio massimo del criterio
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliorie proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive ed esecutive proposte.	<b>A.1</b> <i>Indicazione di interventi di miglioramento riguardanti l'utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore rispetto a quelle indicate in progetto, finalizzati, oltre che a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione, anche al contenimento dei consumi energetici dell'intera struttura</i>	40	55
		<b>A.2</b> <i>Mitigazione dell'impatto dell'intervento sulle attività scolastiche e sociali, tali da consentirne un normale svolgimento per tutta la durata dei lavori.</i>	15	
B	Proposte relative ai C.A.M.	<i>Dimostrare l'adeguatezza delle azioni proposte con riferimento a:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>abbattimento rumore, vibrazioni e polveri;</i></li> <li>- <i>massimizzazione del riutilizzo e riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione;</i></li> <li>- <i>misure di efficientamento nell'uso di energia nel cantiere;</i></li> <li>- <i>misure adottate per la riduzione dell'impatto sull'ambiente, sul microclima e sull'inquinamento atmosferico, nonché gli strumenti per la loro misurazione e valutazione durante le lavorazioni.</i></li> </ul>	20	20
C	Clausole di premialità	<b>C.1</b> <i>Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni.</i>	4	10
		<b>C.2</b> <i>Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro femminile.</i>	4	
		<b>C.3</b> <i>Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000.</i>	2	
D	Offerta Tempo (ribasso)			5
E	Offerta Economica (ribasso)			10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				100

### VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi con il metodo aggregativo-compensatore nell'ambito del quale **i vari coefficienti di prestazione dell'offerta saranno ottenuti dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.** Il punteggio relativo di ogni singolo concorrente sarà dato dal prodotto del coefficiente X il peso complessivo del criterio. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub-punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiore **alla soglia dei 40 punti su 85** (soglia di sbarramento).

I coefficienti di valutazione, variabili tra 0 ed 1, saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (linee guida 2 Sez. V lettera A), sulla base dei seguenti criteri discrezionali:

- Coefficiente **0,00** nel caso in cui l'offerta non contenga proposte migliorative;
- Coefficiente da **0,01 a 0,20** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **SCARSO**;
- Coefficiente da **0,21 a 0,35** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **INSUFFICIENTE**;
- Coefficiente da **0,36 a 0,50** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **MEDIOCRE**;
- Coefficiente da **0,51 a 0,65** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **SUFFICIENTE**;
- Coefficiente da **0,66 a 0,75** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **DISCRETO**;
- Coefficiente da **0,76 a 0,90** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **BUONO**;
- Coefficiente da **0,91 a 1,00** nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere **ECCELLENTI**;

### VIII.4) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.*

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, *ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.*

## SEZIONE IX CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

### IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

1. ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA";
3. ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO - ECONOMICA".

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.

TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	17.12.2022	12:00
<b>Termine perentorio</b> per la creazione degli archivi informatici amministrativo, tecnico, tempo-economico, firma digitale, caricamento ed invio.	22.12.2022	Entro le 12:00

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La mancata separazione dell'offerta tempo-economica dall'offerta tecnica, *ovvero* l'inserimento di **elementi concernenti il prezzo**, costituirà causa di esclusione.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto **escluse** dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, *ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice.*

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla S.A..

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- La documentazione richiesta dal bando-disciplinare, l'offerta tecnica e tempo-economica dovranno essere firmate con **firma digitale**, oppure **sottoscritta con firma autografa e digitalizzata** mediante sistemi di scansione ottica dei documenti allegando copia di un documento di identità.
- È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24 o tramite il

servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

**IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", secondo le indicazioni dettate dalla piattaforma. Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel seguito:

- A. Domanda di partecipazione alla gara in bollo e dichiarazioni** rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii., redatta secondo il MODELLO ALLEGATO A.
- B. Dichiarazioni complementari** rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii., redatta secondo il MODELLO ALLEGATO B.
- C. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
  - nel caso di concorrenti associati o da associarsi, il DGUE deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE, dalle imprese indicate quali esecutrici dal consorzio.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente dal collegamento <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l'opzione "Sono un operatore economico", "importare un DGUE" e caricare il documento DGUE.xml disponibile attraverso il pulsante "Scegli file" ed, infine, cliccare su "Avanti" (figura 1).



Figura 1

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML od in PDF cliccando "ENTRAMBI" (figura 2), e in seguito firmarli digitalmente per poi inserire nell'archivio informatico della "Documentazione Amministrativa".

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun documento:

**Parte VI: Dichiarazioni finali**

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data 21-11-2018

Luogo

Firma

XML

PDF

Entrambi

Indietro Cancellare Scaricare nel formato ▾

Figura 2

**D. Attestazione SOA** I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere, dimostrabile anche **mediante dichiarazione Sostitutiva**, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

**E. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC**, effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.6 del presente documento;

**F. PASSOE** di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;

**G. Garanzia provvisoria** di cui alla SEZIONE IX.5.

*In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., la polizza fideiussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata e sottoscritta da tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.*

*solo nel caso di consorzio o G.E.I.E. già costituiti*

**H. atto costitutivo e statuto** del consorzio o G.E.I.E. in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

*solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito*

**I. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

*solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti*

**J. dichiarazione** resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

*solo nel caso di contratto di rete*

**K. contratto di rete** con indicazione dell'organo comune che agisce con rappresentanza della rete, per atto pubblico o scrittura provata autentica.

*nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo*

- L.** estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- M.** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

*In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), nonché le imprese aderenti al contratto direte di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.*

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, i punti A–B–C–D–F, devono essere prodotti e sottoscritti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione, il consorzio ordinario o il GEIE, dalle imprese indicate quali esecutrici dal consorzio.

Gli ausiliari dovranno produrre i punti B–C–F, le dichiarazioni di avalimento ed il contratto di avalimento. Il DGUE e le dichiarazioni possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente documento.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la S.A., segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

### **IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA"**

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", secondo le indicazioni della piattaforma. L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Non sono ammesse varianti.

L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

L'offerta tecnica di cui all' ARCHIVIO INFORMATICO 2 dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- **Un Fascicolo** composto da massimo 20 (venti) facciate formato A4 con trattazione di tutti i criteri, contenente la relazione, (copertina e sommario esclusi), suddivisa per criteri, di quanto ritenuto utile a fornire completa esplicazione della proposta migliorativa;
- **(facoltativo) elaborati grafici**, composti di massimo 5 facciate in formato A3, con trattazione di tutti i criteri, contenente piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa;
- **(facoltativo) schede tecniche**;
- **Computo Metrico (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliori proposte;
- **Quadro sinottico** riepilogativo delle migliori proposte.

**A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti.**

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

*In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.*

*In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*

*In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e*

*I documenti di cui alla proposta tecnica-migliorativa e gli eventuali aggiornamenti post-aggiudicazione **devono essere redatti e sottoscritti da un progettista abilitato** all'esercizio della professione, pena l'esclusione, ai sensi della normativa vigente. Nel caso la proposta migliorativa sia redatta da un Ingegnere abilitato, sarà necessario che sia supportato da una consulenza specialistica di un Architetto abilitato; in tal caso la proposta tecnica dovrà essere sottoscritta in maniera congiunta dai professionisti, pena la non valutazione, delle proposte.*

La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente bando-disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione.
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla S.A., rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC, nonché l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

**IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO-ECONOMICA"**

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA TEMPO-ECONOMICA", i seguenti documenti in formato digitale:

- **Offerta Temporale**
  1. Dichiarazione contenente l'indicazione del **ribasso percentuale sul tempo di esecuzione**, necessario per l'ultimazione dei lavori;
  2. Cronoprogramma indicante i giorni e le fasi di lavorazione.
- **Offerta Economica**

3. dichiarazione contenente la l'indicazione del **ribasso percentuale** complessivamente offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere.
4. Dichiarazione indicante, il valore degli oneri aziendali interni della sicurezza in rapporto al presente appalto, nonché il valore dei propri costi della manodopera (articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
5. Computo metrico globale estimativo con lavorazioni di progetto e lavorazioni migliorative, con evidenza delle migliorie in variazione;
6. Analisi dei Nuovi Prezzi (eventuale).

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

La documentazione inserita nell'Archivio informatico 3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

#### **IX.5) Garanzia provvisoria**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a favore della **Provincia di Avellino**.

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a e precisamente di importo pari ad € 41.613,08. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della C/C 11621828; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; conforme agli schemi di polizza tipo di cui al DM MISE 31/2018.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata e sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

#### **IX.6) Contributo a favore dell'ANAC**

I concorrenti dovranno dimostrare di aver versato la somma di **€ 140,00 (centoquaranta/00)** (cfr Delibera ANAC del 21.12.2021) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui **CIG 9449822FCB**.

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. al seguente collegamento <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>, previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG. La "ricevuta pagamento" rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell'offerta.

## **SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA**

### **X. 1) Operazioni di gara**

Le operazioni di gara si terranno presso la sede della S.A..

La prima seduta di gara si terrà il giorno 23.12.2022 alle ore 9:30.

Alle sedute pubbliche potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.

Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo, ed affisse sulla piattaforma nella pagina dedicata alla gara,

Si consentirà ai concorrenti di presiedere le sedute pubbliche da remoto, inviando tramite messaggistica della piattaforma, il collegamento diretto per seguire le operazioni di gara dalla propria postazione.

### **X. 2) Verifica documentazione amministrativa**

Nella prima seduta il Presidente accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica, tempo-economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE X.7;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla comunicazione agli esclusi.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Esaminata la documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, il **Presidente procederà all'apertura degli archivi informatici contenenti le offerte tecniche**, al fine della pubblica verifica del loro contenuto.

La seduta pubblica verrà aggiornata a data da comunicare.

Concluse le operazioni di verifica ed ammissibilità degli operatori economici, si procederà all'insediamento della Commissione Aggiudicatrice

### **X. 3) Valutazione delle offerte tecniche e tempo-economiche**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione.

### **X. 4) Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura di gara avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente – eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. Esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

#### **X. 5) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

La commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La S.A., ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

#### **X.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili, avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui sopra è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la S.A. potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

#### **X.7) Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la S.A. assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**Si ricorda che costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura:**

- **Il non possesso dei requisiti prescritti dal bando-disciplinare;**
- **Offerte incomplete;**
- **I casi di esclusione previsti dalla Legge.**

## **SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare opportuna motivazione, con indicazione delle parti dell'offerta che si intende escludere dall'ostensione.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la S.A. consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

## **SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto**

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

### **XII.2) Garanzie e coperture assicurative**

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del Codice;

- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice;

#### **XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

#### **XII.2.2) Polizza assicurativa CAR**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore del contratto dovrà produrre polizza che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a quello contrattuale. polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000.

#### **XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali e clausole relative all'esecuzione**

##### **XII.2.3.1) Revisione prezzi**

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla S.A. soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

##### **XII.2.3.2) Aggiornamento tariffe**

Il contratto di appalto in corso di validità può essere modificato su autorizzazione del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, per le seguenti circostanze straordinarie particolari intervenute in corso d'opera.

##### **XII.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla S.A., entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

##### **XII.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.**

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla S.A., entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

### **SEZIONE XIII CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania, Sezione Salerno.

### **SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la S.A. è il RUP reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

La S.A. consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la S.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Leggen°241/1990.

\* \* \* \*

Il RUP  
Ing. Sergio Davidde

Il Responsabile del Procedimento di gara  
*f. to ing. Fausto Mauriello*

*("Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93")*